

**L'AUTORITÀ**  
**DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 2 LAZIO CENTRALE ROMA**  
(pubblicato ne "Le istituzioni del decentramento della Provincia Capitale" ed. Scientifiche Italiane –  
Napoli 2004; volume promosso dalla Provincia di Roma a cura del Prof. Stelio Mangiameli)

L'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 (A.ATO 2) Lazio Centrale Roma governa il servizio idrico integrato nell'ATO 2 del Lazio, ambito che coincide grosso modo con il territorio della Provincia di Roma.

Il servizio idrico integrato (S.I.I.) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognature e di depurazione delle acque reflue.

Dal punto di vista ambientale il S.I.I. interviene modificando il ciclo naturale dell'acqua prelevando, quando possibile, acqua di buona qualità e restituendo gli stessi volumi d'acqua in punti diversi da quelli di prelievo e restituendo acqua di qualità inferiore rispetto a quella prelevata.

Il S.I.I. è quindi costituito dalla gestione delle opere necessarie per fornire i servizi ma anche dalla manutenzione delle opere esistenti e dalla realizzazione di nuove opere.

Inoltre come attività a latere, ma non meno importanti, il S.I.I. si occupa del risparmio idrico, della protezione delle sorgenti e del riciclo, quando possibile, delle acque depurate.

La Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (di seguito legge 36/94) ha aperto la strada al riordino dei servizi idrici e all'industrializzazione del sistema stabilendo una netta separazione di ruoli tra l'attività di indirizzo e controllo e quella più propriamente gestionale.

Più specificatamente essa prevede la riorganizzazione dei servizi idrici mediante la costituzione di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) mirati al superamento della frammentazione gestionale esistente. Al fine di superare tale frammentazione il legislatore ha previsto sia l'integrazione *territoriale* (definizione di bacini di utenza minimi) che l'integrazione *funzionale* delle diverse attività del ciclo (dalla captazione allo smaltimento).

In particolare la legge 36/94 si pone l'obiettivo di superare:

- l'attuale eccessiva frammentazione delle gestioni che determinano un assetto produttivo fondamentalmente inefficiente ed un insufficiente livello di specializzazione, con tutto quello che ciò comporta sul piano dell'adeguamento tecnologico dei servizi;
- la forma di gestione diretta da parte dei Comuni, che non è funzionale alle caratteristiche industriali del servizio, e che ne ha limitato, fin qui, le capacità di adeguamento e di innovazione del servizio;
- l'attuale sistema tariffario, per definire una tariffa capace di finanziare gli investimenti necessari a migliorare le infrastrutture ed a fornire più elevati livelli di servizio;
- l'attuale assetto istituzionale, per una netta separazione dei compiti di indirizzo e controllo rispetto a quelli della gestione, con l'obiettivo fondamentale di tutelare il consumatore.

Per la realizzazione di questi obiettivi, la legge 36/94 ha definito nuovi processi e nuovi soggetti istituzionali.

A livello decentrato l'applicazione della legge ha richiesto alcuni passaggi fondamentali quali:

- l'approvazione da parte delle Regioni delle norme di applicazione;
- la definizione, sempre da parte delle Regioni, della delimitazione territoriale e della forma istituzionale degli ATO;
- la definizione del Piano per l'adeguamento delle infrastrutture e il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio (Piano d'Ambito), da parte dell'ATO;
- l'affidamento da parte dell'ATO del servizio idrico integrato (SII) al gestore, sulla base di una convenzione/contratto;
- lo sviluppo dell'attività di controllo da parte dell'ATO sul gestore rispetto alla realizzazione del Piano.

La Legge Regionale 22 gennaio 1996 n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" ha individuato cinque ambiti territoriali, coincidenti ciascuno grosso modo con le cinque province del Lazio.

Il particolare l'ATO 2 Lazio centrale Roma comprende tutti i comuni della Provincia di Roma, compreso Roma e con l'esclusione dei comuni di:

- Anzio e Nettuno che fanno parte dell'ATO 4 di Latina;
- Campagnano di Roma, Magliano Romano e Mazzano Romano che fanno parte dell'ATO 1 di Viterbo;
- Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Vallinfreda e Vivaro Romano che fanno parte dell'ATO 3 di Rieti;

ed inoltre comprende i comuni di Filettino e Trevi nel Lazio della Provincia di Frosinone ed i comuni di Vejano e Oriolo Romano della Provincia di Viterbo.

La legge regionale, in linea con quanto prima disposto dalla L. 142/90 e poi dagli artt. 30 e 31 del Decr. Legisl. 267/00, dava la possibilità alle province ed ai comuni di ogni ATO di cooperare ai fini del S.I.I. o tramite la stipula di una Convenzione di Cooperazione che regolasse i rapporti degli Enti Locali o tramite la formazione di un consorzio tra gli enti stessi.

Tutti e cinque gli ATO del Lazio hanno scelto la Convenzione di Cooperazione e la legge regionale denomina tale forma di cooperazione come "autorità d'ambito".

Il "dominus" dell'Autorità d'Ambito è la Conferenza dei Sindaci di tutti i comuni dell'ATO coordinata e presieduta dal Presidente della Provincia di Roma.

Il "braccio tecnico" dell'Autorità d'Ambito è la Segreteria Tecnico Operativa (STO) che ha i compiti operativi connessi a:

- l'assistenza tecnica ai comuni dell'ATO;

- la pianificazione degli interventi;
- il controllo e la determinazione della tariffa idrica;
- il controllo del rispetto dei patti contrattuali da parte del Gestore.

La Legge 36/94 e la Legge 142/90 (questa ultima poi sostituita dal Decr. Legisl. 267/00) elencavano le possibili modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tra cui era prevista la possibilità di affidamento del servizio idrico integrato ad una società a prevalente capitale pubblico locale.

Gli enti locali dell'ATO di Roma hanno sottoscritto la convenzione di cooperazione nel mese di luglio del 1997 dove hanno convenuto di affidare il servizio idrico integrato ad ACEA (allora azienda speciale del Comune di Roma) una volta che si fosse trasformata in S.p.A. a prevalente capitale pubblico locale.

L'Autorità ha confermato nel 1999 l'affidamento del servizio idrico integrato dell'ATO a favore di ACEA SpA per il tramite di ACEA ATO 2 SpA del Gruppo ACEA, società a prevalente capitale pubblico locale all'uopo costituita.

La Convenzione di Gestione con l'allegato Piano d'Ambito è stata sottoscritta il 6 agosto 2002 ed il servizio idrico integrato è stato avviato, seppure con una acquisizione graduale dei singoli servizi idrici dei comuni che si protrarrà per tre anni, il 1° gennaio di questo anno.

Tutti i comuni dell'ATO partecipano al capitale sociale del soggetto gestore con il possesso di azioni.

Il comune di Roma con una quota diretta e tramite una partecipazione maggioritaria al capitale di Acea SpA.

Gli altri Comuni, pur avendo una partecipazione simbolica di una azione, hanno una rappresentanza all'interno degli organi di Acea Ato 2 SpA ben superiore al loro peso di partecipazione al capitale, tramite la creazione di un Sindacato di Voto ed il suo riconoscimento in un apposito Patto Parasociale.

Il soggetto gestore, tramite i proventi tariffari, riconosce a tutti i comuni dell'ATO un canone per la concessione d'uso dei beni strumentali necessari per la fornitura del servizio. Beni che rimangono in possesso ai Comuni.

Il soggetto gestore oltre alla fornitura del servizio è impegnato alla esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al mantenimento dell'efficienza e del valore delle opere esistenti.

Il gestore è altresì impegnato, tramite i proventi tariffari, a realizzare le opere necessarie per il raggiungimento di standard prefissati di qualità del servizio e per l'estensione del servizio là dove carente o inesistente.

I proventi con la tariffa prevista non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le opere già da adesso individuate. Pertanto è auspicabile, al fine di evitare aumenti tariffari, che possano essere erogati appositi finanziamenti pubblici.

La Convenzione di Gestione prevede che le opere da realizzare con gli eventuali finanziamenti pubblici siano realizzate o dal Gestore o direttamente dai comuni ricorrendo anche a forme di “project financing” utilizzando i proventi tariffari. Comunque le opere che saranno realizzate dai comuni saranno coordinate dalla STO per gli aspetti pianificatori e dal Gestore per gli aspetti ingegneristici.

Roma, 9 maggio 2003

**Il Dirigente Responsabile**  
**Dott. Ing. Alessandro Piotti**

---